

TRIBUNALE ROMA

23 MAGGIO 2001

GIUDICE UNICO: CORRIAS

PARTI: MORACE

(avv. Arcieri)

SOCIETÀ STAMPA SPORTIVA S.R.L.

(avv. G. e M. Magnano)

Diritti della personalità

- Diritto all'immagine
- Diritto all'identità personale
- Utilizzazione a scopo commerciale dell'immagine di persona nota
- Mancato consenso all'utilizzazione
- Danno
- Sussistenza
- Fattispecie: pubblicazione di fotografia sulla copertina di un libro.

L'utilizzazione dell'immagine di un personaggio noto attraverso la pubblicazione della fotografia sulla copertina di un libro a scopo di sfruttamento commerciale è, in caso di mancato consenso del ritrattato, lesiva sia del diritto all'immagine che del diritto all'identità personale.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI. — Con atto di citazione notificato il 25 settembre 1998 Carolina Morace ha convenuto davanti a questo Tribunale la società Società Stampa Sportiva s.r.l. esponendo:

- che essa attrice era nota come giocatrice di calcio femminile (per dieci anni aveva capitanato la selezione italiana di calcio femminile avendo giocato con la squadra nazionale 154 incontri) e svolgeva attività giornalistica collaborando con diverse emittenti radio e televisive, conducendo e partecipando a trasmissioni sportive (« Il Processo del Lunedì »; « Goleada » su Telemontecarlo; « Calciolandia » su Teleregione);
- che la Società Stampa Sportiva s.r.l. nel giugno del 1996, aveva pubblicato un libro dal titolo « Il calcio femminile », scritto da Gianni Leali e Monica Risaliti, avente per oggetto la tecnica di detta disciplina sportiva;
- che detto libro riportava, sull'intera pagina di copertina, una fotografia che la ritraeva, da sola, nell'atto di calciare un pallone in occasione di un non meglio specificato evento sportivo;
- che la società convenuta non aveva mai richiesto il suo consenso alla pubblicazione di detta fotografia;
- che detta pubblicazione non rispondeva ad alcuna esigenza di cronaca, né appariva giustificata da esigenze didattiche, culturali o artistiche;
- che la pubblicazione in questione risultava gravemente lesiva della sua identità personale, posto che il pubblico sarebbe stato indotto a ritenere una sua adesione ai contenuti del libro, e risultava lesiva del suo diritto allo sfruttamento commerciale della propria immagine, posto che era imminente la pubblicazione di un suo manuale di calcio femminile dal titolo « Il calciatore donna » per l'editore Nuova Prhomos di Perugia;
- che ogni sua richiesta di risarcimento era rimasta inascoltata.

Sulla base di tali presupposti la Morace ha formulato le seguenti domande:

« *Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis:*

1. accertare l'illiceità della pubblicazione sulla pagina di copertina del volume « Il calcio femminile », effettuata dalla s.r.l. Stampa Sportiva della foto dell'attrice siccome in violazione del combinato disposto dalle norme di cui all'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge n. 663/1941 e/o dall'art. 2 della Costituzione;

2. inibire, se del caso in corso di causa, previa proposizione di ricorso cautelare, alla s.r.l. Stampa Sportiva di utilizzare l'immagine di cui in premessa della Sig.ra Carolina Morace, ordinando alla convenuta di distruggere a proprie spese tutte le copie del volume suddetto e/o adottando tutti quei provvedimenti che si riterranno tecnicamente necessari per porre fine agli illeciti e agli abusi di cui in premessa (ex art. 10 cod. civ.);

3. condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni nella misura di L. 50.000.000 o in quella maggiore misura che si riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria maturandi dalla pubblicazione del volume "Il calcio femminile" nel giugno 1996.

Vittoria di spese, competenze ed onorari; sentenza esecutiva come per legge ».

La convenuta Società Stampa Sportiva s.r.l. si è costituita in giudizio in occasione della prima udienza del 22 giugno 1999 contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto, evidenziando:

- che pubblicando la foto della Morace sulla copertina del libro in questione si era inteso tributarle un omaggio, in quanto ideale personificazione dello stesso calcio femminile;

- che l'esigua tiratura del libro, destinato alla ristretta cerchia dei preparatori tecnici e atletici delle squadre femminili, e le sue finalità esclusivamente didattiche portavano ad escludere che l'uso dell'immagine della Morace fosse stato fatto con lo scopo di promuovere la vendita dell'opera.

Esaurita l'istruttoria con la produzione di documenti (i mezzi istruttori formulati dalle parti sono stati ritenuti irrilevanti dal G.I.), i difensori hanno precisato le conclusioni all'udienza del 26 settembre 2000 ribadendo le richieste dei rispettivi atti di costituzione e le istanze istruttorie formulate nelle rispettive memorie ex art. 184 cod. proc. civ.

Scaduti i termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e per le note di replica (60 e 20 giorni) la causa è stata decisa dal G.I. in funzione di Giudice Unico.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Ritene il giudicante che l'utilizzazione da parte della Società Stampa Sportiva s.r.l. dell'immagine di Carolina Morace per la realizzazione della copertina del libro « Il calcio femminile », di Gianni Leali e Monica Risalti (utilizzo non contestata e comunque comprovata dalla copia in atti del libro in questione), abbia leso il diritto della stessa Morace allo sfruttamento della propria immagine nonché il suo diritto all'identità personale, dovendosi al riguardo considerare:

- che l'immagine altrui non può essere utilizzata senza il consenso dell'interessato (art. 96 della legge n. 633/1941);

- che l'utilizzazione *de qua* non è stata mai autorizzata dalla Morace (lo stesso rappresentante della società convenuta, Francesco Paolo Palombo, interpellato in merito all'udienza di trattazione, ha ammesso che il consenso della Morace non era stato mai richiesto);

- che neppure potrà ritenersi che la predetta abbia prestato il proprio consenso alla pubblicazione in modo implicito, posto che dalla foto in questione non è possibile evincere con certezza neppure la consapevolezza della Morace di essere fotografata (la stessa, infatti, venne ritratta nell'atto di calciare un pallone, verosimilmente in occasione di un ritiro della nazionale italiana presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, così come è stato sostenuto dallo stesso rappresentante della società convenuta);

• che neppure potrà ritenersi sussistente alcuno dei casi previsti dall'art. 97 della citata legge n. 633/1941, che come è noto legittimano l'utilizzazione dell'altrui immagine anche senza il consenso della persona ritratta, dovendosi in proposito sottolineare: che la semplice notorietà della persona ritratta ovvero la realizzazione di fotografie o di filmati in occasione di eventi svoltisi in pubblico non sono di per sé sufficienti per la pubblicazione dell'immagine altrui, occorrendo pur sempre la sussistenza di un interesse collettivo alla conoscenza dell'immagine ovvero dell'evento; che nel caso in esame, pur ricorrendo il presupposto della notorietà del soggetto ritratto, e probabilmente anche quello della realizzazione della foto in occasione di un evento svoltosi in pubblico, difetta l'ulteriore presupposto dell'interesse collettivo alla conoscenza dell'immagine, atteso che la foto della Morace è stata utilizzata unicamente per realizzare la copertina del libro e risulta pertanto del tutto avulsa da ogni riferimento all'avvenimento pubblico in occasione della quale era stata realizzata, non essendo stata corredata da alcuna seppur sintetica didascalia di commento; che la foto *de qua* neppure potrà dirsi giustificata da esigenze in senso lato didattiche, non risultando in alcun modo correlata con i contenuti tecnici dell'opera; che quando si è venuto fin qui esponendo consente di ritenere che l'immagine della Morace, peraltro mai citata nell'opera, sia stata utilizzata con l'unica finalità, prettamente commerciale, di promuovere la vendita del libro con una confezione esterna il più possibile accattivante per il pubblico;

• che la pubblicazione *de qua*, di per sé illecita a causa del mancato consenso della Morace, ha provocato pregiudizi alla stessa sotto il duplice profilo della lesione del suo diritto alla propria immagine (sicuramente suscettibile di sfruttamento commerciale attesa la sua indiscussa notorietà) e della lesione del suo diritto alla propria identità personale (la confezione della copertina in questione, costituita per la quasi totalità da un primo piano della sola Morace, potrebbe infatti far ipotizzare un'adesione della stessa all'iniziativa editoriale *de qua*, adesione in realtà mai avvenuta posto che la stessa Morace è coautrice di altro manuale tecnico concernente lo sport del calcio femminile dal titolo « Il calciatore donna » edito nel maggio 1999 dalla Edizioni Nuova Prhomos, come attestato dalla copia di detto manuale allegata agli atti).

Quanto sopra esposto imporrà di inibire alla Società Stampa Sportiva s.r.l. l'ulteriore commercializzazione del libro « Il calcio femminile » nell'edizione recante in copertina la fotografia riprodotte l'immagine di Carolina Morace, di imporre alla stessa società di versare alla Morace la metà del prezzo di vendita di detto libro per ogni copia commercializzata in violazione del suddetto divieto (ai sensi dell'art. 163/2 della legge n. 633/1941) e di condannare altresì la medesima società a rifondere alla controparte i danni arrecati con la suddetta pubblicazione che, considerata la notorietà non contestata della Morace e la non elevata tiratura del libro in questione (l'assunto della società convenuta relativo alla limitata tiratura dell'opera può essere considerato non contestato, non essendo stato oggetto di istanze istruttorie da parte della difesa della Morace), si ritiene di determinare in via equitativa in attuali L. 50.000.000, con gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.

Attesa la sua soccombenza, la società convenuta dovrà infine essere condannata a rifondere all'attrice le spese processuali, così come meglio specificato in dispositivo.

P.Q.M. — Il Tribunale di Roma in composizione monocratica definitivamente pronunciando ed ogni altra richiesta disattesa, così provvede:

- dichiara che l'utilizzazione da parte della Società Stampa Sportiva s.r.l. dell'immagine di Carolina Morace per la realizzazione della copertina del libro « Il calcio femminile », di Gianni Leali e Monica Risalti, è lesiva del diritto della stessa Morace allo sfruttamento della propria immagine nonché del diritto della medesima alla propria identità personale;
- inibisce alla predetta Società Stampa Sportiva s.r.l. l'ulteriore commercializzazione del libro « Il calcio femminile » nell'edizione recante in copertina la fotografia riprodotte l'immagine di Carolina Morace e ai sensi dell'art. 163/2 della legge n. 633/1941 fa obbligo alla medesima società di corrispondere alla Morace la metà del prezzo di vendita di detto libro per ogni copia commercializzata in violazione del suddetto divieto;
- condanna la Società Stampa Sportiva s.r.l. a rifondere a Carolina Morace i danni arrecati con la suddetta pubblicazione che in via equitativa si determinano in attuali L. 50.000.000 (con gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo) nonché a rifondere alla medesima le spese del giudizio che si liquidano in complessive L. 6.060.285, di cui L. 3.530.000 per onorari, L. 1.710.000 per diritti, L. 524.000 per spese forfetarie e L. 296.285 per le ulteriori spese, oltre a quanto dovuto per l'IVA e per il contributo alla CPA.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La sentenza del Tribunale civile di Roma si inserisce nel dibattito sul mancato consenso della utilizzazione dell'immagine di una persona nota, di cui è riconosciuta valenza economica.

Il caso riguarda la riproduzione fotografica della nota calciatrice Carolina Morace nell'atto, appunto, di calciare un pallone, sulla copertina di un libro dal titolo « Il calcio femminile » da parte della Società Stampa Sportiva s.r.l.

Quest'ultima non aveva mai chiesto il consenso dell'attrice alla pubblicazione della fotografia, così che la Morace la conveniva in giudizio per chiedere il risarcimento del danno all'immagine subito (sul mancato consenso vedi in giurisprudenza Cass., 06 febbraio 1993, n. 1503; Cass., 10 giugno 1997, n. 5175; App. Milano, 16 maggio 1989, in questa *Rivista*, 1991, 579 ss, con nota di SCOGNAMIGLIO; App. Milano, 10 maggio 1996, in *Dir. autore*, 1996, 322).

Circa la considerazione in termini patrimonialistici delle situazioni attinenti la protezione della personalità e i problemi, connessi, della natura negoziale o non negoziale del « consenso » dell'avente diritto in dottrina si veda L. FERRARA, *Il diritto della propria immagine nel nuovo Codice Civile e nella nuova legge sul diritto d'autore*, Roma, 1942, 101; P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959; F. LIGI, *Alcune questioni circa il diritto all'immagine*, nota a Trib. Milano 26 aprile 1954, in *Foro It.* 1954, I, 1186 ss; R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, 1959; C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in questa *Rivista*, 1988, 1 ss; Id., *Scopo informativo ed intento di lucro nella disciplina della pubblicazione del ritratto*, nota a Cass., 28 marzo 1990, n. 2527, in

questa *Rivista*, 1991, 129 ss; G. PONZANELLI, *La povertà dei « sosia » e la ricchezza delle « celebrità »: il right of publicity nell'esperienza italiana*, in questa *Rivista*, 1988, 126 ss; S. GATTI, *Il diritto all'utilizzazione « economica » della propria popolarità* in *Riv. dir. comm.*, 1988, I, 335 ss; A. BARENGHI, *Il prezzo del consenso (mancato): il danno da sfruttamento dell'immagine e la sua liquidazione*, in questa *Rivista*, 1992, 565 ss. Per un'approfondita analisi sul tema V. ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, in questa *Rivista*, 1993, 565 ss. In giurisprudenza si segnala App. Milano 16 maggio 1989, Soc. Fin. Troost c. Taylor, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, 629 ss con nota di C. AMATO; Trib. Monza, 26 marzo 1990, Cassini c. Soc. casa ed. Universo; P. Milano, 19 dicembre 1989 Fenech c. Soc. Polieditor, in *Foro It.* 1991, I, 2863.

Il Tribunale Civile di Roma ha accolto la domanda dell'attrice ritenendola fondata sulla base del disposto dell'art. 96 della L. n. 633/1941, che inibisce l'utilizzazione dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato, escludendo persino l'ipotesi di un consenso tacito, non essendo possibile ricavare dalla foto la consapevolezza della calciatrice di essere fotografata.

La convenuta Società Stampa Sportiva s.r.l. si era difesa evidenziando che, aveva pubblicato le foto della Morace con l'intento di tributarle un omaggio, in quanto ideale personificazione del calcio femminile, che le finalità didattiche della pubblicazione portavano ad escludere che l'uso dell'immagine dell'effigiata sia stato fatto con lo scopo di promuovere la vendita dell'opera, e richiamando le esimenti di cui all'art. 97 della L. n. 633/1941. Tali argomentazioni sono rimaste, tuttavia, disattese dall'organo giudicante, secondo il quale la semplice notorietà della persona ritratta ovvero la realizzazione di fotografie o filmati di eventi svoltisi in pubblico non sono di per sé sufficienti per la pubblicazione dell'immagine altrui, occorrendo pur sempre la sussistenza di un interesse collettivo alla conoscenza di quest'ultima (in questo senso C. SCOGNAMIGLIO, *Scopo informativo ed intento di lucro nella disciplina della pubblicazione del ritratto*, cit.), requisito carente nella fattispecie in esame, atteso che l'effigie *de qua* è stata utilizzata unicamente per la realizzazione della copertina del libro, avulsa da ogni riferimento all'avvenimento pubblico in occasione del quale era stata realizzata, e non era corredata da alcuna didascalia di commento.

È stata esclusa, inoltre, la finalità didattica non riscontrandosi alcun nesso causale con i contenuti tecnici dell'opera, ed evidenziando, quale scopo ultimo, quello commerciale, ossia la promozione della vendita del libro stesso (sul punto cfr. R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit.; C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, cit.; A. BARENGHI, *Il prezzo del consenso (mancato): il danno da sfruttamento dell'immagine e la sua liquidazione*, cit.; G. RESTA, *Così è (se vi appare): identificabilità della persona celebre e sfruttamento economico della notorietà* nota a Cass. 12 marzo 1997, n. 2223, in questa *Rivista*, 1997, 542; Trib. Roma, 8 febbraio 1985, in *Dir. autore*, 1986, 328, con nota di CAROSONE; App. Cagliari-Sassari, 15 gennaio 1997, *Riv. giur. sarda*, 1998, 27, con nota di E. PODDIGHE).

Si legge, infine, nella motivazione della sentenza che la pubblicazione ha provocato pregiudizi all'attrice sotto il duplice profilo della lesione

del suo diritto alla propria immagine, oltre che quello alla propria identità personale, riprendendo l'orientamento che considera la voce in questione uno degli archetipi dei diritti della personalità e identifica il bene giuridico protetto nel decoro o nell'onore (in dottrina si veda L. FERRARA, *Il diritto alla propria immagine*, cit., p. 134; GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 458 ss.; G.B. FERRI, *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, in *Persona e formalismo giuridico*, Rimini, 1985, 337 ss.; G. RESTA, *Profili negoziali dei diritti della personalità*, Napoli, 2000, p. 5).

La decisione in commento non si conforma all'orientamento per cui il diritto all'immagine è un tipico diritto personalissimo, il cui riconoscimento è volto alla tutela di interessi non patrimoniali del soggetto (cfr. ad esempio Pret. Napoli, 19 maggio 1989, in questa *Rivista*, 1991, 552: il diritto all'immagine « pur non essendo specificamente indicato dalla Costituzione, deve ricondursi ai diritti fondamentali dell'uomo, in quanto protegge un aspetto di quella intimità — privacy — che è ormai reputata un valore primario della persona »; Pret. Milano, 19 dicembre 1989, in *Foro It.* 1991, I, 2863, 2882, con nota di TROIANO; Pret. Roma, 21 gennaio 1989, in questa *Rivista*, 1989, 513; Trib. Roma, 7 ottobre 1988, in questa *Rivista*, 1989, 172; App. Roma, 8 settembre 1986, in *Foro It.*, 1986, I, 920, 927, con nota di MOCCIA), quanto piuttosto a quello che vede nel diritto all'immagine un diritto connotato da una commistione tra elementi personalistici ed elementi patrimonialistici (secondo il Trib. Torino, 7 aprile 1954, in *Riv. dir. comm.* 1955, II, 187 con nota di VERCELLONE, « Il diritto all'immagine ha un contenuto non solo morale, ma altresì patrimoniale, dato dalla possibilità di sfruttamento economico » tutelato « in tutti i suoi possibili riflessi, non soltanto morali, ma anche patrimoniali, siano essi *de damno vitando* ovvero *de lucro captando* », così in Cass., 10 novembre 1979, n. 5790, in *Giust. civ.*, 1980, I, 1372, con nota di CRUGNOLA; Cass., 2 maggio 1991, n. 4785, in questa *Rivista*, 1991, p. 835 ss.; Cass., 16 aprile 1991, n. 4031, in questa *Rivista*, 1991, p. 837 ss.; nonché Cass., 6 febbraio 1993, n. 1503, Bartali e altri c. Emilio Bozzi s.r.l. in questa *Rivista*, 1993, p. 908 ss.).

Un ultimo aspetto merita di essere colto: la fotografia ritrae una persona nota, ossia un soggetto la cui immagine è dotata del maggior valore di mercato, e che, pertanto, risulta più esposta alla commercializzazione (cfr. ZENO-ZENCOVICH, *L'immagine ripresa in pubblico e i limiti alla sua riproducibilità*, nota a Cass., 15 marzo 1986, n. 1763 Rai-Tv c. Abrescia, in questa *Rivista*, 1986, 890; G. RESTA, *Profili negoziali dei diritti della personalità*, cit. p. 87).

Ai sensi dell'art. 97 l.d.a., la notorietà del personaggio costituirebbe formalmente una causa di libera circolazione del ritratto (cfr. MESSINA, *Le indiscrezioni artistiche e letterarie*, in *Dir. Aut.*, 1947, 287 ss.; FURNAIOLI, *Diritto cinematografico e tutela della personalità*, in *Giust. Civ.*, 1954, 581, ss).

Tuttavia il Tribunale di Roma ha evidentemente disatteso tale orientamento a beneficio della più logica conclusione secondo la quale le persone celebri sono ampiamente protette rispetto a qualsiasi utilizzazione commerciale non autorizzata della loro immagine, godendo della piena titolarità sul relativo sfruttamento economico (Si veda in dottrina sul punto VERCELLONE, *Diritti della personalità e rights of publicity*, cit., p. 1163

ss.; SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri* cit., p. 27 ss.; ID., *Scopo informativo e intento di lucro nella disciplina della pubblicazione del ritratto*, cit., 129 e ss.; ORESTANO, *Immagine, persona e relazioni di mercato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1991, 922; PONZANELLI, *La povertà dei sosia e la ricchezza delle celebrità: il right of publicity nell'esperienza italiana*, cit., 126 ss.; RICOLFI, *Questioni in tema di regime giuridico dello sfruttamento commerciale dell'immagine*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1992, I, 51 ss.).

IVANA CLEMENTE